

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 316

45° anno

18 dicembre 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 316/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 316/02	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	2
2002/C 316/03	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan	6
2002/C 316/04	Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India	10
2002/C 316/05	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	14
2002/C 316/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3011 — Timken/Torrington) ⁽¹⁾	18
2002/C 316/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3030 — Eaton/Delta) ⁽¹⁾	19
2002/C 316/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3046 — AMEC/FS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	20

II Atti preparatori

.....

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

III *Informazioni*

Commissione

2002/C 316/09	Invito a presentare proposte per il Programma Tacis di partenariato per lo sviluppo istituzionale — Sostegno alla società civile e alle iniziative locali pubblicato dalla Commissione europea	21
2002/C 316/10	Invito a presentare proposte relative allo strumento per piccoli progetti e allo strumento per microprogetti di cooperazione transfrontaliera del programma Tacis pubblicato dalla Comunità europea	22

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 dicembre 2002

(2002/C 316/01)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0307	LVL	lats lettoni	0,6091
JPY	yen giapponesi	124,4	MTL	lire maltesi	0,4168
DKK	corone danesi	7,4273	PLN	zloty polacchi	3,9985
GBP	sterline inglesi	0,6445	ROL	leu rumeni	34888
SEK	corone svedesi	9,094	SIT	tolar sloveni	230,0612
CHF	franchi svizzeri	1,4732	SKK	corone slovacche	41,72
ISK	corone islandesi	85,02	TRL	lire turche	1624000
NOK	corone norvegesi	7,2945	AUD	dollari australiani	1,814
BGN	lev bulgari	1,9508	CAD	dollari canadesi	1,6047
CYP	sterline cipriote	0,57297	HKD	dollari di Hong Kong	8,038
CZK	corone ceche	31,357	NZD	dollari neozelandesi	1,9867
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,7989
HUF	fiorini ungheresi	235,13	KRW	won sudcoreani	1227,05
LTL	litas lituani	3,4522	ZAR	rand sudafricani	8,9929

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2002/C 316/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Référence ⁽¹⁾	Titre	Echéance ⁽²⁾
2002/439/NL	Regolamento 2002 relativo all'autocontrollo sul divieto di utilizzo di talune sostanze per il settore suino	⁽³⁾
2002/440/NL	Regolamento di modifica del regolamento relativo all'autocontrollo sul divieto di utilizzo di talune sostanze per il settore bovino (2002-I)	⁽³⁾
2002/447/D	Regolamento relativo all'ammissione di eccezioni alle disposizioni della legge sui prodotti farmaceutici in tempi di crisi	⁽³⁾
2002/456/A	Legge sulle sorgenti curative naturali e i luoghi di cura (legge del Tirolo sulle sorgenti curative naturali e i luoghi di cura 2003)	28.2.2003
2002/457/B	Progetto di decreto ministeriale che stabilisce la composizione e il funzionamento della commissione di deroga alle prescrizioni tecniche contenute nel regio decreto del 7 luglio 1994 che stabilisce le norme di base in materia di prevenzione degli incendi alle quali devono soddisfare i nuovi edifici	3.3.2003
2002/458/E	Progetto di regio decreto con il quale si approva la disposizione tecnica complementare MIE APQ-8 «Stoccaggio di fertilizzanti a base di nitrato d'ammonio ad elevato contenuto di azoto»	3.3.2003
2002/459/A	Regolamento del ministro federale per l'Economia agricola e forestale, l'Ambiente e le Risorse idriche con il quale si promulgano le disposizioni per l'applicazione della legge sui fertilizzanti 1994 (regolamento fertilizzanti 2003)	4.3.2003
2002/460/F	Ordinanza relativa alle verifiche che deve eseguire il responsabile dell'immissione sul mercato di taluni fertilizzanti e prodotti per la difesa delle colture	4.3.2003
2002/461/F	Ordinanza che stabilisce l'obbligo di applicazione delle norme	4.3.2003
2002/462/DK	Decreto in materia di asserzioni riguardanti gli effetti sulla salute	4.3.2003
2002/463/A	Descrizioni di interfacce radio «Short Range Device» Interfaccia n.: FSB-LD001, FSB-LD002, FSB-LD003, FSB-LD004, FSB-LD005, FSB-LD006, FSB-LD007, FSB-LD008, FSB-LD009, FSB-LD010, FSB-LD011, FSB-LD012, FSB-LD013, FSB-LD014, FSB-LD015, FSB-LD016, FSB-LD017, FSB-LD018, FSB-LD019, FSB-LD020, FSB-LD021, FSB-LD022, FSB-LD023, FSB-LD024, FSB-LD025, FSB-LD026, FSB-LD027, FSB-LD028, FSB-LD029, FSB-LD030, FSB-LD031, FSB-LD032, FSB-LD033, FSB-LD034, FSB-LD035, FSB-LD036, FSB-LD037, FSB-LD038, FSB-LD039, FSB-LD040, FSB-LD041, FSB-LD042, FSB-LD043, FSB-LD044, FSB-LD045, FSB-LD046, FSB-LD048, FSB-LD049, FSB-LD050, FSB-LD051, FSB-LD052, FSB-LD053, FSB-LD054, FSB-LD055, FSB-LD057, FSB-LD058, FSB-LD059, FSB-LD060, FSB-LD073, FSB-LD074	5.3.2003
2002/465/NL	Imposte sugli autoveicoli e sui veicoli a motore, tassa di circolazione. Veicoli a motore con allestimento multifunzionale e massa massima ammessa superiore a 3 500 kg	⁽⁴⁾
2002/466/S	Disposizioni dell'Ente nazionale per l'agricoltura sull'obbligo di sorveglianza sanitaria concernente la tubercolosi dei cervi e dei daini nonché di altri animali al pascolo assieme ad essi nelle aree recintate	6.3.2003
2002/467/D	Modello di regolamento edilizio — Versione novembre 2002	6.3.2003
2002/468/F	Progetto di decreto in materia d'imballaggio di scorie provenienti da applicazioni mediche e analoghe che comportano rischi d'infezione, e da parti anatomiche di origine umana	7.3.2003
2002/469/UK	Regolamento 2003 (Irlanda del Nord) sui veicoli per servizio pubblico (modifica)	7.3.2003
2002/470/UK	Interfaccia registratore dati viaggio (Voyage Data Recorder — VDR): esenzioni per le navi esistenti	7.3.2003

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE**BELGIO**

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert
Tel.: (32-2) 738 01 10
Fax: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps
Tel.: (32-2) 206 46 89
Fax: (32-2) 206 57 45
Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer
Tel.: (45) 35 46 62 85
Fax: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn

Signor Shirmer
Tel.: (49-228) 615 43 98
Fax: (49-228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
Internet: Shirmer@BMWI.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tel.: (30-1) 778 17 31
Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis
Tel.: (30-1) 212 03 00
Fax: (30-1) 228 62 19
Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276
E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez
Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez
Tel.: (34-91) 379 84 64
Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
64-70 allée de Bercy — télédéc 811
F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau
Tel.: (33-1) 53 44 97 04
Fax: (33-1) 53 44 98 88
Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Signor Owen Byrne
Tel.: (353-1) 807 38 66
Fax: (353-1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO
Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Signor P. Cavanna
Tel.: (39-06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni
Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Fax: (39-06) 47 88 77 48
Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxembourg
Signor J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Signor IJ. G. van der Heide
Tel.: (31-50) 523 91 78
Fax: (31-50) 523 92 19
Signora H. Boekema
Tel.: (31-50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien
Signora Haslinger-Fenzl
Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Fax: (43-1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMW;P=BMW;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmw.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMW;O=BMW;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três Vales
P-2825 Monte da Caparica
Signora Cândida Pires
Tel.: (351-1) 294 81 00
Fax: (351-1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki
Signor Petri Kuurma
Tel.: (358-9) 160 3627
Fax: (358-9) 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Signora Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 86 90 48 40
Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom
Signora Brenda O'Grady
Tel.: (44) 171 215 14 88
Fax: (44) 171 215 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
C=GB
Internet: uk98-34@gt.net.gov.uk
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
Georgsdottir@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

(2002/C 316/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾ (il «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (il «paese interessato») sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 novembre 2002 dal comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della Comunità europea (Eurocoton) (il «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di biancheria da letto di cotone.

2. Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping consiste in biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria del Pakistan (il «prodotto in esame»), attualmente classificabile ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 ed ex 6302 32 90. I codici NC sono forniti a puro titolo informativo.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di pratiche di dumping nei confronti del Pakistan si basa sul confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame originarie del Pakistan sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

La denuncia sostiene che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale nonché sulla situazione finanziaria e occupazionale di tale industria.

5. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario del Pakistan sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

a) Campionamento

In considerazione del numero apparentemente elevato di parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare un campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento dei produttori/esportatori del Pakistan

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,
- il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° ottobre 2001 ed il 30 settembre 2002,
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1° ottobre 2001 il 30 settembre 2002,
- se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori),

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,
- il fatturato complessivo in euro della società nel periodo tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- il numero totale di persone occupate nella società,
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,
- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario del Pakistan nel periodo tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- le ragioni sociali e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che sostengono la denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,
- il fatturato complessivo in euro della società nel periodo tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,

⁽³⁾ Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate», si veda l'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- le ragioni sociali e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione finale dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le proprie conclusioni, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori pakistani inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori pakistani che chiedono un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario compilato entro il

termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Tali parti interessate devono tuttavia essere informate del fatto che, anche nel caso in cui ai produttori/esportatori venisse applicato il campionamento, la Commissione potrebbe comunque decidere di non concedere margini individuali, qualora il numero di produttori/esportatori fosse così elevato da rendere l'esame individuale indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, e qualora esistano prove sufficienti del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6. Termini

a) Termini generali

i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) Termine specifico relativo al campionamento

- i) Tutte le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate in merito alla selezione definitiva del campione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- ii) Tutte le altre informazioni relative alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37

giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere imposte misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

(2002/C 316/04)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio ⁽²⁾ (il «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India (il «paese interessato») sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 novembre 2002 dal comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della Comunità europea (Eurocoton) (il «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di biancheria da letto di cotone.

2. Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni consiste in biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria dell'India (il «prodotto in esame»), attualmente classificabile ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 ed ex 6302 32 90. I codici NC sono forniti a puro titolo informativo.

3. Sovvenzioni di cui avrebbero beneficiato i prodotti

Stando alla denuncia, i produttori indiani del prodotto in esame avrebbero beneficiato di varie sovvenzioni concesse dal loro governo. Tali sovvenzioni consisterebbero in benefici a favore di industrie site in zone di trasformazione per l'esportazione/ unità orientate all'esportazione; in un sistema di licenze preventive — advance release orders; nel credito sui dazi d'importazione; in un'esenzione dall'imposta sul reddito e nell'esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali.

Si stima che nel complesso l'ammontare delle sovvenzioni sia significativo.

Secondo quanto affermato, i sistemi di cui sopra costituirebbero sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo indiano e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire ai produttori/esportatori di biancheria da letto di cotone. Secondo la denuncia, tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni o per altri motivi.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame originarie dell'India sono effettuate in quantitativi notevoli.

La denuncia sostiene che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria di tale industria.

5. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base.

5.1 Procedura per la determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

L'inchiesta è destinata a stabilire se il prodotto di cui al paragrafo 2 originario dell'India sia oggetto di sovvenzioni e se tali sovvenzioni siano state fonte di pregiudizio.

a) Campionamento

In considerazione del numero apparentemente elevato di parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare un campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

i) Campionamento dei produttori/esportatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome della persona da contattare,
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso tutti i paesi tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4.

- copia del modulo d'iscrizione/certificato di adesione rilasciato dal *Cotton Textiles Export Promotion Council*,
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- se la società intende chiedere un'aliquota di sovvenzione individuale (le aliquote di sovvenzione individuali possono essere chieste soltanto dai produttori),
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- il numero di addetti impiegati nella produzione del prodotto in esame,
- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite,
- un'indicazione circa l'eventuale riconoscimento della società quale unità orientata all'esportazione,
- un'indicazione circa l'eventuale ubicazione della società in una zona di trasformazione per l'esportazione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il

termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome della persona da contattare,
- il fatturato complessivo in euro della società nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- il numero totale di persone occupate nella società,
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,
- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 del prodotto in esame originario dell'India,
- le ragioni sociali e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che sostengono la denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

⁽³⁾ Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate», si veda l'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome della persona da contattare,
- il fatturato complessivo in euro della società nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame relativa al periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002,
- le ragioni sociali e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione finale dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite in un campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le proprie conclusioni, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 28 del regolamento di base, sui dati disponibili.

b) *Questionari*

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori indiani inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità indiane.

I produttori/esportatori indiani che chiedono un'aliquota di sovvenzione individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare un questionario compilato entro la scadenza fissata al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Tali parti interessate devono tuttavia essere informate del fatto che, anche nel caso in cui ai produttori/esportatori venisse applicato il campionamento, la Commissione potrebbe comunque decidere di non concedere aliquote di sovvenzione individuali, qualora il numero di produttori/esportatori fosse così elevato da rendere l'esame individuale indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità*

Nel caso fosse constatata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 31 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all'interesse della Comunità. A tal fine, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6. Termini

a) Termini generali

i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) Termine specifico relativo al campionamento

i) Tutte le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate in merito alla selezione definitiva del campione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Tutte le altre informazioni relative alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv) devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni

dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento di base, possono essere imposte misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2002/C 316/05)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

N. nazionale del fascicolo: 66

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales. Dirección General de Alimentación. Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Indirizzo: Pº Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10

2. Associazione richiedente

2.1. **Nome:** —

2.2. **Indirizzo**

a) Cooperativa de fruticultors Costa Brava, SCCL
Ctra. de Torroella a Verges, km 1,2
E-17140 Ullà, Baix Empordà (Girona)

b) Girona Fruits, SCCL
Ctra. de Palamós, km 56
E-17462 Bordils, Gironès (Girona)

c) Cooperativa Frutícola Empordà, SCCL
D. Narcís de Ciurana, 12
E-17470 Sant Pere Pescador, Alt Empordà (Girona)

2.3. **Composizione:** produttore/trasformatore (x) altro ()

3. **Tipo di prodotto:** Mele — Classe 1.6 — Frutta.

4. Descrizione del disciplinare

(Riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** *Manzana de Girona* o *Poma de Girona*

4.2. **Descrizione:** Mele della specie *Malus domestica* Borkh L delle varietà dei gruppi «Golden», «Red Delicious», «Gala» e «Granny Smith». Per le caratteristiche ambientali della zona le mele presentano una resistenza alla pressione tra i 1,5 e i 2 kg, superiore a quella dei frutti di altre zone e delle varietà menzionate.

Varietà golden

Frutto: di colore verde-giallo e buccia liscia. Il calibro è grande.

Polpa: biancastra, consistente, succosa, croccante, di sapore dolce e molto aromatica.

Albero: di portamento semieretto e di rapida messa a frutto.

Fiore: colore bianco rosato, grande e molto resistente alle gelate.

Rappresenta il 60 % circa della produzione di mele protette della zona.

Varietà red delicious

Frutto di colore rosso. Calibro grande

Polpa: biancastra, consistente, succosa, zuccherina.

Albero: di portamento debole, di rapida messa a frutto.

Fiore: colore bianco rosato, produttivo, lievemente sensibile alle gelate.

Rappresenta il 20 % circa della produzione di mele protette della zona.

Varietà gala

Frutto bicolore. Buccia con striature marcate. Calibro medio.

Polpa: bianca, consistente, succosa, fine e molto croccante, di sapore dolce.

Albero: di portamento eretto, vigoroso, di rapida messa a frutto.

Fiore: colore bianco rosato, grande e resistente alle gelate.

Rappresenta il 5 % circa della produzione di mele protette della zona.

Varietà granny smith

Frutto color verde intenso. Calibro grande.

Polpa: biancastra, soda, consistente e succosa, di sapore acidulo.

Albero: vigoroso, dal caratteristico aspetto cascante, di rapida messa a frutto.

Fiore: colore bianco rosato, resistente alle gelate e molto produttivo

Rappresenta il 15 % circa della produzione di mele protette della zona.

Parametri di maturazione per la raccolta (per varietà):

Varietà	Parametri			
	Golden	Red Delicious	Gala	Granny Smith
Brix di zucchero	Non inferiore a 12	Non inferiore a 11	Non inferiore a 13	Non inferiore a 12
Penetrabilità (Kg.)	fra 5 e 7	fra 5 e 7	fra 6 e 8	fra 5 e 7
Amido	fra 5 e 7	fra 5 e 7	fra 5 e 7	fra 5 e 7
Raccolta	inizio settembre	inizio settembre	metà agosto	metà ottobre

- 4.3. **Zona geografica:** La zona di produzione si trova sui terreni situati nell'estremità nord-orientale della Comunidad Autónoma de Catalunya. Comprende tutti i comuni delle circoscrizioni territoriali («comarche») di la Selva, il Baix Empordà e l'Alt Empordà, il Gironese e il Pla de l'Estany della provincia di Girona.

La superficie totale coltivata in questa zona è di 3 650 ettari. Di questi, 2 152 ettari sono sfruttati per la coltivazione dei meli. La superficie che possiede le caratteristiche per essere protetta dalla IGP è di 1 518 ettari.

4.4. **Prova dell'origine:** Le mele provengono da frutteti situati nella zona di produzione, e sono selezionate, trattate e imballate in industrie che hanno sede nella zona di produzione e iscritte nel registro pertinente del Consejo Regulador. Le mele che superano i controlli svolti durante il processo di produzione e trattamento, nonché le analisi fisico-chimiche e organolettiche, vengono immesse sul mercato sotto l'indicazione geografica protetta e con l'etichetta numerata fornita dal Consejo Regulador.

4.5. **Metodo di ottenimento:** Le mele delle varietà autorizzate vengono coltivate in conformità con le norme di produzione integrata e vengono raccolte quando lo stato di maturazione è il più adeguato, con la maggior attenzione e rapidità possibile.

Nelle industrie di trattamento e imballaggio iscritte la frutta viene tra l'altro sottoposta ai processi di: classificazione, conservazione (celle con atmosfera normale, controllata o volume extrabasso), imballaggio, controllo della qualità estrinseca ed etichettatura.

Tutto il processo, dalla produzione all'etichettatura, viene svolto nella zona di produzione.

4.6. **Legame**

— *Legame storico:* Da tempo immemorabile il melo è, con altri alberi da frutto, una delle coltivazioni tradizionali dei terreni situati nelle comarche di la Selva, del Baix Empordà e dell'Alt Empordà, del gironese e del Pla de l'Estany nella provincia di Girona.

Il primo documento che prova l'esistenza del melo proviene dalla comarca di Selva e si tratta di uno stemma della famiglia Massaneda del 1300, sul quale un melo occupa la parte centrale. Il nome di Massaneda potrebbe essere una trasformazione del primitivo «Manzaneda» («manzano», melo).

Francisco de Zamora, nel suo «Diario de los viajes hechos en Cataluña», fa un racconto dettagliato di tutto ciò che osservava nei suoi spostamenti attraverso le terre catalane. Sul suo passaggio per la Piana di Bas, ad esempio scrive che «in questa piana iniziano già ad apparire le coltivazioni di meli». De Zamora parla anche della coltivazione e del consumo delle mele in diversi villaggi, come a Sant Hilari Sacalm, del quale dice: «È un paese molto fecondo e il vicario ci disse che lo si attribuiva al consumo delle mele». Di un piccolo villaggio molto vicino ad Arbúcies dice: «I meli in questo podere abbondano in qualità squisite e varie, ma le più famose sono quelle che chiamano del ciri». Parlando del mercato di Santa Coloma de Farners, il capoluogo del territorio della Selva, dice: «Si vendono molti pinoli e mele, destinati a Mahón, Valencia, Cartagena, Cadice e altre località».

Si può parlare quindi di un'autentica cultura della mela, dal momento che tale frutto rivestiva un'importanza enorme nell'economia e nella dieta degli abitanti e del bestiame della regione. Il gran numero di varietà di mela e le numerose tecniche di conservazione permettevano un'offerta abbondante e varia. Secondo il gastronomo Jaume Fàbrega, «nella cucina tradizionale di questa zona, il frutto più apprezzato per il dessert è da tempo la mela nella sua presentazione tradizionale, come si può desumere da documenti che risalgono come minimo al secolo XVIII, — come nel caso delle “pomes cuites” (mele cotte) (...) o la deliziosa “botifarra dolça amb poma” (salsiccia dolce con mela)».

Tanta era l'importanza delle mele nella vita comunitaria degli abitanti dei territori di Girona che esistono numerosi aneddoti e tradizioni conservatisi fino ai giorni nostri. L'importanza delle mele nella cultura gerundense è dimostrata anche dalle numerose canzoni popolari che menzionano il frutto nei loro testi.

La coltivazione di meli su scala più estensiva, a fini prevalentemente commerciali, risale all'inizio del secolo. Negli anni '30 ci si adoperava già per produrre frutta di qualità nella zona, con varietà autoctone. A metà degli anni sessanta si è giunti ad ottenere uno sviluppo notevole di questa coltivazione, con la creazione di numerose cooperative per la conservazione e la commercializzazione della frutta su larga scala.

— *Legame naturale:* La zona di produzione della mela di Girona presenta caratteristiche omogenee per quanto riguarda le condizioni edafoclimatiche, creando una situazione favorevole per la coltivazione delle mele. Questa combinazione di fattori dà alle mele di Girona caratteristiche di sapore e di resistenza alla pressione molto marcate, apprezzate e riconosciute dal consumatore.

La zona si estende su terreni sviluppatasi su materiali recenti trasportati dai fiumi, formando una topografia pianeggiante che limita fortemente i problemi di erosione e rende buono il drenaggio dei suoli.

Il clima è mediterraneo con temperature miti e fresche e con contrasti molto marcati tra il giorno e la notte che insieme a un'umidità relativa e a un'esposizione al sole elevata durante la fine dell'estate, permettono alla frutta di assumere una buona colorazione e un alto tenore di zuccheri.

- *Metodo di ottenimento*: Sesti d'impianto: distanza tra gli alberi: 1-1,80 m; distanza tra i filari: 3,5-4 m; densità d'impianto: 2 000-3 000 piante per ettaro.

I filari del frutteto sono orientati da nord a sud, per rendere omogenea l'illuminazione di foglie e frutti. Sistema a formazione con asse centrale.

Lavori e potatura: vengono adottate le direttive più moderne delle pratiche colturali. Eliminazione degli organi più vecchi mediante un sistema di lunghe potature, ricercando l'equilibrio naturale dell'albero, in modo da consentire un adeguato accesso della luce e la produzione di frutta di qualità.

Raccolta: La raccolta inizia a metà agosto, per le varietà Gala, in settembre per le varietà Golden e Red Delicious, e a metà/fine ottobre per la varietà Granny Smith. La raccolta comunque viene sempre effettuata secondo parametri fisico-chimici stabiliti in precedenza: penetrabilità, indice rifrattometrico (Brix) e indice di regressione dell'amido. Tali parametri possono far sì che le date di raccolta differiscano da un anno all'altro.

4.7. **Struttura di controllo**

Nome: Calitax

Indirizzo: Tuset, 10, E-08006 Barcelona

Tel. (34) 932 17 27 03

La ditta Calitax è conforme alla norma EN 45011 sulle mele.

- 4.8. **Etichettatura**: Le etichette verranno autorizzate dal Consejo Regulador. Esse conterranno in particolare la dicitura «Indicación Geográfica Protegida Manzana de Girona» o «Poma de Girona». Le controetichette saranno numerate e inviate dal Consejo Regulador.

4.9. **Condizioni nazionali**

- Legge n. 25/1970, del 2 dicembre 1970, statuto del vigneto, del vino e delle bevande alcoliche.
- Decreto 835/1972, del 23 marzo 1972, con cui si approva il regolamento della legge 25/1970.
- Ordinanza del 25 gennaio 1994, che recepisce nella legislazione spagnola il regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Decreto regio 1643/99, del 22 ottobre 1999, che disciplina la procedura di inoltro delle domande di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

N. CE: G/ES/00154/2000.19.04.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 15 maggio 2002.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3011 — Timken/Torrington)
(2002/C 316/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 10 dicembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa The Timken Company («Timken», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di The Torrington Engineered Solutions Business («Torrington») interamente controllata da The Ingersoll-Rand Company Limited («IR», Bermuda), mediante acquisto di attivi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Timken: produzione di cuscinetti anti-attrito e di leghe di acciaio,
- Torrington: produzione di cuscinetti anti-attrito e attrezzature speciali per l'industria automobilistica,
- IR: attività nei settori seguenti: controllo climatico, produttività industriale, prodotti industriali, infrastrutture e sicurezza.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3011 — Timken/Torrington, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3030 — Eaton/Delta)**

(2002/C 316/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 10 dicembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa americana Eaton Corporation acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo della divisione che si occupa di elettricità dell'impresa britannica Delta plc mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Eaton: alimentazione fluida, distribuzione di elettricità, e prodotti di controllo, automotive e componenti per camion,
- Delta Electrical Division: materiale elettrico a bassa e media tensione.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3030 — Eaton/Delta, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3046 — AMEC/FS)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 316/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 6 dicembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa AMEC plc («AMEC», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa Financière SPIE SCA («FS», Francia) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— AMEC: ingegneria e costruzioni,

— FS: ingegneria e costruzioni.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivela che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3046 — AMEC/FS, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 217 del 29.7.2000, pag. 32.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

per il Programma Tacis di partenariato per lo sviluppo istituzionale

Sostegno alla società civile e alle iniziative locali

pubblicato dalla Commissione europea

(2002/C 316/09)

1. Riferimenti di pubblicazione

EuropeAid/114796/C/G/Multi.

2. Programma e fonte di finanziamento

Il programma di sostegno alla società civile e alle iniziative locali è una componente del Programma Tacis di partenariato per lo sviluppo istituzionale — Linea di bilancio B7-520 a titolo del programma Tacis.

3. Tipo di attività, area geografica e durata dei progetti

a) Il programma di sostegno alla società civile e alle iniziative locali è destinato a fornire sostegno al processo di sviluppo istituzionale al fine di contribuire a un esito positivo della transizione verso l'economia di mercato, nonché al rafforzamento della democrazia e della società civile e alla realizzazione dello Stato di diritto stabilendo relazioni di cooperazione e di partenariato tra organizzazioni non governative, enti regionali e locali o organizzazioni professionali senza fini di lucro (non profit) dell'Unione europea, dei paesi Tacis e dei paesi beneficiari del programma Phare.

b) *Area geografica:* i NSI e la Mongolia (a condizione che sia stata prevista la dotazione di bilancio corrispondente; cfr. l'elenco provvisorio sotto).

c) *Durata minima di un progetto:* 18 mesi.

Durata massima di un progetto: 24 mesi.

Per ulteriori informazioni, cfr. le «Linee guida per i candidati» di cui al paragrafo 12.

4. Importo complessivo disponibile ai fini del presente invito a presentare proposte

L'importo complessivo disponibile a titolo del programma è di 11 700 000 EUR.

A titolo del bilancio di Tacis per il 2002, nell'ambito del presente Invito a presentare proposte sono ammissibili i seguenti paesi, con la dotazione di bilancio per ciascun paese indicata nel seguente elenco:

Russia:	5,4 milioni di EUR
Ucraina:	3,0 milioni di EUR
Kazakistan:	0,65 milioni di EUR ⁽¹⁾
Kirghizistan:	0,3 milioni di EUR ⁽¹⁾
Tagikistan:	0,3 milioni di EUR ⁽¹⁾
Uzbekistan:	1,45 milioni di EUR ⁽¹⁾
Mongolia:	0,6 milioni di EUR ⁽¹⁾

5. Importo minimo e massimo degli aiuti non rimborsabili

- a) Aiuto non rimborsabile minimo destinato a un progetto: 100 000 EUR.
- b) Aiuto non rimborsabile massimo destinato a un progetto: 200 000 EUR.
- c) Percentuale massima dei costi di un progetto a carico del finanziamento comunitario.

Ciascun progetto verrà cofinanziato dalla Commissione europea e dal candidato selezionato. La Commissione europea finanzia fino a un massimo dell'80 % dei costi totali del progetto, e fino a un massimale di 200 000 EUR. I candidati selezionati e i partner dovranno versare un cofinanziamento minimo pari al 20 % del bilancio complessivo in contanti.

Le dimensioni dell'aiuto non rimborsabile possono variare in funzione della natura e dell'interesse di ciascun progetto.

I bilanci dei progetti terranno conto delle spese sostenute tanto dai paesi dell'UE quanto dai paesi Tacis e dai paesi beneficiari del programma Phare.

6. Numero massimo degli aiuti non rimborsabili da assegnare

Non è previsto un numero massimo di aiuti non rimborsabili da assegnare.

7. Ammissibilità

Le candidature presentate devono fare riferimento a relazioni di partenariato tra organizzazioni non governative, enti regionali e locali o organizzazioni professionali senza fini di lucro (non profit) dell'Unione europea, dei paesi Tacis ammissibili a titolo del presente invito a presentare proposte e dei paesi beneficiari del programma Phare; i candidati devono inoltre rientrare in una delle seguenti tre categorie:

⁽¹⁾ Clausola sospensiva: in attesa dell'approvazione da parte degli Stati beneficiari del bilancio TACIS per il 2002.

- a) *organizzazioni non governative* quali associazioni dei settori sociale o sanitario, associazioni di consumatori, organizzazioni con base nelle collettività locali, gruppi di protezione dell'ambiente ecc.;
 - b) *enti regionali e locali* quali città, comuni, province o regioni;
 - c) *organizzazioni professionali senza fini di lucro (non profit)* quali associazioni di PMI o di imprenditori, camere di commercio, organizzazioni professionali, sindacati.
8. **Data provvisoria di notifica dei risultati del processo di aggiudicazione**
Settembre 2003.
9. **Criteri di aggiudicazione**
Cfr. la sezione 2.3 delle «Linee guida per i candidati» di cui al paragrafo 12.
10. **Formato del modulo di candidatura e informazioni da indicare**
Le domande devono essere presentate utilizzando il **modulo di candidatura standard** allegato alle «Linee guida per i candidati» di cui al paragrafo 12, rispettandone rigorosamente il formato e le istruzioni. Per ogni domanda, il candidato deve accludere **un modulo originale firmato e quattro copie** redatti in inglese.

11. **Termine per la presentazione delle candidature**

4 aprile 2003 alle ore 16:00 (ora dell'Europa centrale).

Tutte le candidature ricevute dall'autorità aggiudicatrice dopo lo scadere di tale termine non saranno prese in considerazione.

12. **Informazioni dettagliate**

Informazioni dettagliate sul presente invito a presentare proposte sono contenute nelle «Linee guida per i candidati»; queste ultime, come pure il presente invito, sono disponibili sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm

Tutti i quesiti in merito al presente invito a presentare proposte vanno inviati per posta elettronica (indicando i riferimenti di pubblicazione del presente invito a presentare proposte menzionati al paragrafo 1) al sig. Fabrizio Moroni al seguente indirizzo: fabrizio.moroni@cec.eu.int

Si invitano tutti i candidati a consultare regolarmente il sito Internet summenzionato prima dello scadere del termine per la presentazione delle domande, poiché la Commissione provvederà a pubblicare i quesiti posti con maggiore frequenza e le relative risposte.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

relative allo strumento per piccoli progetti e allo strumento per microprogetti di cooperazione transfrontaliera del programma Tacis pubblicato dalla Comunità europea

(2002/C 316/10)

1. **Riferimenti di pubblicazione**

EuropeAid/114799/C/G/Multi.

2. **Programma e fonte di finanziamento**

Strumento per piccoli progetti di cooperazione transfrontaliera, linea di bilancio B7-521 a titolo del programma Tacis e Strumento per microprogetti di cooperazione transfrontaliera, linea di bilancio B7-521 a titolo del programma Tacis.

Il presente invito a presentare proposte è pubblicato con una «clausola sospensiva», ossia con la condizione che il bilancio venga formalmente approvato da tutti i paesi beneficiari nel corso del primo trimestre del 2003.

3. **Tipo di attività, area geografica e durata dei progetti**

a) Lo strumento per piccoli progetti e lo strumento per microprogetti del programma Tacis di cooperazione transfrontaliera si prefiggono di sostenere la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale tra i NSI, gli Stati membri dell'UE e i paesi PECO confinanti.

L'obiettivo del programma consiste nell'offrire sostegno a progetti finalizzati ad affrontare e risolvere problemi comuni o a sviluppare le competenze dei paesi partner nei settori delle riforme amministrative, dello sviluppo economico locale, degli affari sociali, dell'ambiente e dell'efficienza energetica.

b) *Area geografica*: aree di cooperazione transfrontaliera della Bielorussia, della Moldavia, della Russia e dell'Ucraina.

c) *Durata massima dei progetti*: 18 mesi per lo strumento per piccoli progetti e 6 mesi per lo strumento per i microprogetti.

Per ulteriori informazioni, cfr. le «Linee guida per i candidati» alle sezioni 1.2 e 1.3.

4. **Importo complessivo disponibile ai fini del presente invito a presentare proposte**

L'importo complessivo disponibile a titolo del programma è di 6 700 000 EUR.

5. Importo minimo e massimo degli aiuti non rimborsabili

5.1. Strumento per piccoli progetti

Percentuale massima dei costi di un progetto a carico del finanziamento comunitario

Ciascun progetto è cofinanziato dalla Commissione europea e dai partner del progetto. La percentuale massima dei costi di un progetto coperta dal finanziamento comunitario è pari all'80 % dei costi totali ammissibili fino a un massimale di 200 000 EUR.

Il candidato che presenta il progetto e i partner devono fornire una percentuale minima di cofinanziamento del progetto pari al 20 % del bilancio totale.

- a) Aiuto non rimborsabile minimo destinato a un progetto: 100 000 EUR.
- b) Aiuto non rimborsabile massimo destinato a un progetto: 200 000 EUR.

5.2. Strumento per microprogetti

Percentuale massima dei costi di un progetto a carico del finanziamento comunitario

Ciascun progetto è cofinanziato dalla Commissione europea e dai partner del progetto. La percentuale massima dei costi di un progetto coperta dal finanziamento comunitario è pari all'80 % dei costi totali ammissibili fino a un massimale di 50 000 EUR.

Il candidato che presenta il progetto e i partner devono fornire una percentuale minima di cofinanziamento del progetto pari al 20 % del bilancio totale.

- a) Aiuto non rimborsabile minimo destinato a un progetto: 10 000 EUR.
- b) Aiuto non rimborsabile massimo destinato a un progetto: 50 000 EUR.

6. Numero massimo degli aiuti non rimborsabili da assegnare

Non è previsto un numero massimo di aiuti non rimborsabili da assegnare.

7. Ammissibilità: chi può presentare domanda?

7.1. Partenariato centrale

Le candidature devono riflettere l'istituzione di partenariati tra enti locali o regionali dell'UE, dei PECO e dei 4 paesi NSI (Bielorussia, Moldavia, Russia, Ucraina).

Partenariati centrali ammissibili:

- enti locali e regionali,
- associazioni di enti locali e regionali,
- organismi strettamente collegati e/o posseduti (partecipazione minima del 50 %) da un ente locale o regionale.

7.2. Partenariati aggiuntivi

I progetti possono essere realizzati in cooperazione (partner aggiuntivi) con:

- enti locali e regionali,
- associazioni di enti locali e regionali,
- organismi strettamente collegati e/o posseduti (partecipazione minima del 50 %) da un ente locale o regionale,
- ONG o altri attori regionali non a fini di lucro (non profit), come ad esempio servizi pubblici e centri educativi regionali, delle aree ammissibili.

I progetti devono comprendere almeno due partner «centrali» lungo le frontiere NSI/UE tra la Russia e gli Stati baltici dell'UE, lungo le frontiere NSI/PECO tra la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Moldavia e la regione frontiera dei PECO.

Possono partecipare **partner aggiuntivi** provenienti dall'UE.

Le zone di frontiera ammissibili per i progetti NSI/UE comprendono le aree di cooperazione transfrontaliera ammissibili tra i NSI e l'UE, comprese le frontiere marittime, e non sono quindi limitate alla frontiera comune terrestre tra la Russia e la Finlandia.

Le zone di frontiera ammissibili per i progetti NSI/PECO comprendono le regioni di cooperazione transfrontaliera russe, bielorusse, ucraine e moldave confinanti con l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria e la Romania. I partenariati ammissibili dipendono dai paesi e dalle regioni frontaliere che partecipano al progetto.

Per ulteriori informazioni, cfr. le «Linee guida per i candidati» al paragrafo 12.

8. Data provvisoria di notifica dei risultati del processo di aggiudicazione

Per lo strumento per piccoli progetti del programma Tacis di cooperazione transfrontaliera: settembre 2003.

Per lo strumento per microprogetti: periodicamente, man mano che i progetti vengono presentati.

9. Criteri di aggiudicazione

Cfr. la sezione 2.3 delle «Linee guida per i candidati» di cui al paragrafo 12.

10. Formato del modulo di candidatura e informazioni da indicare

Le domande devono essere presentate utilizzando il **modulo di candidatura standard** allegato alle «Linee guida per i candidati» di cui al paragrafo 12, rispettandone rigorosamente il formato e le istruzioni. Per ogni domanda, il candidato deve accludere **un modulo originale firmato e cinque copie**.

11. Termine per la presentazione delle candidature

Per lo strumento per piccoli progetti: 21 marzo 2003 alle ore 16:00 (ora dell'Europa centrale).

Le candidature ricevute dall'autorità aggiudicatrice dopo lo scadere di tale termine non saranno prese in considerazione.

Per lo strumento per microprogetti: le candidature possono essere presentate in qualsiasi momento.

12. Informazioni dettagliate

Informazioni dettagliate sul presente invito a presentare proposte sono contenute nelle «Linee guida per i candidati»; queste ultime, come pure il presente invito, sono disponibili sul sito Internet di EuropeAid:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm

Tutti i quesiti in merito al presente invito a presentare proposte vanno inviati per posta elettronica (indicando i riferimenti di pubblicazione del presente invito a presentare proposte menzionati al paragrafo 1) al seguente indirizzo:

jacques.van-de-moortele@cec.eu.int

Si invitano tutti i candidati a consultare regolarmente il sito Internet summenzionato prima dello scadere del termine per la presentazione delle candidature, poiché la Commissione provvederà a pubblicare i quesiti posti con maggiore frequenza e le relative risposte.
